

Studio Legale
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO
Patrocinante in Cassazione

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER

La Professoressa Abriola Annamaria C.F. n. BRLNMR72P43G942I elettivamente domiciliata in Potenza al Viale Marconi n, 75, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente Ricorso

- Ricorrente -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione per la Basilicata - Ufficio Provinciale per l'Ambito di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Tutti i Controinteressati che, già presenti nelle ex Graduatorie Provinciali Definitive della Scuola Elementare a far data dal 2002, si vedrebbero danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso

FATTO

La Ricorrente, avendone tutti i requisiti di legge, è stata inserita nelle ex Graduatorie Provinciali Definitive della Scuola Elementare già a far data dal 2002.

Non presentando domanda di aggiornamento del punteggio, non avendo né titoli nuovi né nuovi servizi da far valutare, è stata fatta segno di un'ingiusta cancellazione senza ricevere alcun avviso che abbia preceduto tale cancellazione.

DIRITTO

a) Violazione e falsa applicazione della Normativa vigente

I Giudici del Lavoro dei Tribunali di Monza, Enna e Pavia sono giunti tutti alla stessa conclusione: essendo fatta salva la possibilità di reinserimento in GAE dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza e/o aggiornamento per un certo triennio non può dunque derivare il depennamento definitivo.

E, d'altro canto, la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

Il GdL di Enna ha precisato che *"tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime. In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di 'nuovi inserimenti. Di contro – continua la sentenza – la possibilità di "reinserimento" è espressamente prevista appunto dall' art. 1, comma*

1 bis, della legge 143, e ciò coerentemente con la testé già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all'esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione".

Il medesimo Giudice ha altresì rilevato che "deve ritenersi illegittima la mancata previsione di un obbligo a carico dell'Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle GaE che avessero omesso di presentare la domanda di aggiornamento, dell'onere di presentare la domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime".

Con una sentenza decisiva e dirimente di ogni questione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28250, in data 27 novembre 2017, ha ritenuto illegittima la previsione del mancato reinserimento nella graduatoria per l'aspirante docente, cancellato dalla medesima per via della omessa presentazione della domanda di permanenza.

La giurisprudenza amministrativa, d'altronde ormai pacifica da anni, ha trovato conferma anche sulla base della decisione dell'Adunanza Plenaria che con la discussa decisione sui diplomati magistrali, la n. 11 del 20.12.2017, in tema di reinserimento in GAE, ha affermato: *"È evidente, infatti, la differenza esistente tra la posizione di chi, già inserito nella graduatoria (e per effetto di tale inserimento titolare di un affidamento meritevole di tutela), viene cancellato perché omette di presentare domanda di conferma e la posizione di chi non ha mai presentato una domanda di inserimento in graduatoria. Ai primi è la stessa legge a consentire la presentazione di una domanda di reinserimento, con espressa previsione della possibilità di recuperare il punteggio maturato all'atto della cancellazione (articolo 1, comma*

1-bis del decreto legge n. 97/2004). Nessuna disposizione legislativa può invece legittimare la presentazione di una domanda di inserimento tardiva, non potendosi, del resto, in questo caso configurare alcun affidamento meritevole di tutela in capo a chi non ha mai nemmeno chiesto di essere inserito."

Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.

Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla "blindatura" delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati.

E a tale interpretazione sono giunte le sentenze del TAR Lazio (tra queste la N. 9821/2016 del 17.09.2016) e, soprattutto, della Corte Costituzionale, le quali hanno espressamente riconosciuto che *"La riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze drasticamente limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali"*. E sul punto altrettanto rappresentativa è la pronuncia del Consiglio di Stato che così sentenzia: *"l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perchè non debitamente partecipata"* (Consiglio di Stato nr.3658 del 14 luglio 2014).

Anche la giurisprudenza ordinaria è orientata in senso favorevole al riconoscimento del diritto al reinserimento. La corte d'Appello di

L'Aquila ha anche osservato come "con sentenza n. 3658 del 14.7.2014 il consiglio di

Stato ha annullato, con riferimento ai parametri costituzionali nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il citato DM 42/2009 nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. (sentenza n.596/2015 Tribunale di Pescara del 23.06.2015; Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, Sent.47320 del 19 novembre 2015: Sentenza n.6388/2015 dell'08 luglio 2015 del Tribunale di Napoli; sentenza n. 35712016 del Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, pubblicata in data 15.06.2016).

Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 198/2015 di pieno accoglimento, rileva *"come le ragioni della ricorrente siano state recepite dal Giudice Amministrativo che con motivazioni giuridicamente ineccepibili ha ritenuta l'illegittimità sotto vari profili del D.M.42/09"*, ed altresì chiarisce che *"In riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno consentendo in futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della*

presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio. Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata".

E poi anche il Tribunale di Pavia (con sentenza dell'8 maggio 2015) e quelli di Enna (con ordinanza cautelare depositata il 9 luglio 2015 RGN 44912015) e di Salerno (con ordinanza n. 2279412016 del 25.08 .2016), questa volta in sede d'urgenza, hanno dichiarato l'illegittimità del depennamento dei docenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per non aver presentato domanda di aggiornamento.

Il Giudice del lavoro di Enna ha rilevato che "*deve ritenersi illegittima la mancata previsione di un obbligo a carico dell'Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle GaE che avessero o/nesso di presentare la domanda di aggiornamento, dell'onere di presentare la domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime*".

In ogni caso, il Tribunale di Enna ha comunque rilevato che i docenti depennati dalle graduatorie "*hanno diritto ad essere reinseriti nelle stesse in occasione della procedura di aggiornamento successiva alla cancellazione stessa, tenuto conto che la legge 143/2004 sul punto è pienamente vigente*".

Da tutto quanto sin qui dedotto discende pacificamente, oltre a quanto già detto per i precedenti D.M., anche l'illegittimità del

decreto n. 506/2018 con il quale il MIUR ha disposto le modalità di aggiornamento delle **graduatorie ad esaurimento** per il triennio 2014/2017, prorogate per l'a.s. 2018/2019 per il successivo triennio visto che non prevedeva alcuna possibilità di reinserimento nelle GAE né alcuna modalità di presentazione della relativa domanda, per i cd. *“depennati”*.

Tale situazione era evidentemente ingiusta, in quanto escludeva ancora una volta in modo irreversibile i docenti dalle GAE a fronte di una loro mera inerzia, che avrebbe ben potuto esser giustificata da circostanze temporanee e non da una definitiva perdita di interesse.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 10867/2018, ha annullato il suddetto decreto in relazione a tale illegittima statuizione ed è stato così sancito il diritto di tutti i ricorrenti precedentemente inseriti nelle GAE, ed ingiustamente cancellati per mancato aggiornamento della propria posizione anche in quei casi in cui non vi era alcun titolo e/o servizio da far valutare per una modifica (meglio, aggiornamento) del punteggio, ad ottenere il reinserimento con conservazione del proprio punteggio precedente.

Da ultimo si vuol aggiungere quanto statuito nella recentissima Ordinanza della Cassazione Civile Sez. Lav. n. 1404/2021 la quale non fa che confermare l'ormai consolidato orientamento in materia. Decidendo gli Ermellini si riportano al principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250, ribadito da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221, con il quale è stato affermato ancora una volta che *“la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma*

605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione".

Sempre scorrendo il testo della su menzionata Ordinanza leggiamo: *"il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, anche in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione sentenze 10 aprile 2019 n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281; e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento ed ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione".*

Alla luce delle considerazioni che precedono la Professoressa Annamaria Abriola come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

Che il Signor Giudice del Lavoro, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente a vedersi reinserita nelle ex Graduatorie Provinciali definitive della Scuola Elementare ora GAE con il punteggio pari a 14;

C) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al 15% di rimborso forfettario IVA e CPA, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.

Salvis juribus.

Allegati come da separato indice.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da pagamento di contributo unificato come da separate ed allegata dichiarazione reddituale.

Avv. Antonio Giuseppe Galgano

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER

La Professoressa Abriola Annamaria C.F. n. BRLNMR72P43G942I elettivamente domiciliata in Potenza al Viale Marconi n, 75, presso

lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente Ricorso

- Ricorrente -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione per la Basilicata - Ufficio Provinciale per l'Ambito di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Tutti i Controinteressati che, già presenti nelle ex Graduatorie Provinciali Definitive della Scuola Elementare a far data dal 2002, si vedrebbero danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia della Professoressa Abriola Annamaria

PREMESSO

- Che il numero dei contro interessati necessari al fine di istaurare integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti coloro che si vedrebbero modificare la loro posizione in GAE;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa sia visto il gran numero degli eventuali contro interessati sia la difficoltà nel reperire i loro domicili;
- Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;
- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;

Tutto ciò premesso e considerato l'Istante nella veste di cui sopra

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro di voler autorizzare la notifica per via telematica, tramite pubblicazione del Ricorso per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi da notificarsi per via telematica.

Con osservanza

Avv. Antonio Giuseppe Galgano